TAVOLO DELL'AVVOCATURA

Roma, 24 e 25 aprile 2012

Documento conclusivo

Il Tavolo dell'Avvocatura, riunitosi a Roma nei giorni 24 e 25 aprile del 2012, presso la sede del Consiglio nazionale forense, ha discusso il ddl AC 3900 di riforma dell'ordinamento forense attualmente in discussione presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, elaborando i seguenti principi comuni in ordine a quei temi della disciplina demandati all'esame del Tavolo stesso dall'ultimo congresso straordinario di Milano.

1) In merito alla **disciplina del tirocinio e dell'accesso alla professione**, il Tavolo concorda sui seguenti principi comuni:

   a) sull'**organizzazione del tirocinio**, il Tavolo concorda sulla necessità di ribadire che – dei diciotto mesi di tirocinio – un periodo congruo e prevalente (di almeno un anno) debba essere destinato alla **effettiva frequenza di uno studio legale**, ritenuta indispensabile per l'acquisizione delle competenze pratiche necessarie per il corretto esercizio della professione forense.
   Contemporaneamente alla frequenza di uno studio, dovrà essere prevista la possibilità di frequentare le scuole di formazione istituite presso gli Ordini (cd. **"Scuole forensi"**), senza vincolo obbligatorio ma con la previsione di effetti premiali che potranno consistere nell'alleggerimento delle modalità di svolgimento dell'esame di Stato, oppure, in caso di reintroduzione della prova informatica di preselezione di cui al successivo punto c), la frequenza della Scuola forense potrebbe esonerare dallo svolgimento di tale prova.
   Quanto al **semestre di tirocinio da svolgersi durante il corso di laurea** sulla base di apposite convenzioni, il Tavolo ritiene che esso possa essere svolto esclusivamente nella fase finale del corso di laurea medesimo, vale a dire una volta sostenuti almeno i 4/5 degli esami, ivi compresi esami fondamentali quali quelli di diritto processuale.
   Inoltre, potrà essere introdotta la possibilità di svolgere il **tirocinio presso uffici giudiziari**, ma in modo tale da non pregiudicare il periodo di pratica effettiva (di almeno un anno) presso uno studio legale.

   b) In terzo luogo, il Tavolo concorda sull'opportunità di prevedere anche in sede di riforma legislativa dell'ordinamento forense – ed in attuazione di quanto previsto per un verso dal Codice deontologico forense e per altro verso, in via generale, dall'art. 9 del D.L. 1/12, come modificato in sede di conversione - la

corresponsione di un **equo "compenso" al praticante**, che può consistere, oltre che nel rimborso delle spese sostenute per conto dello studio, anche nel rimborso per l'effettivo apporto dato alle attività dello studio legale. Così come peraltro previsto dal testo approvato al Senato.

c) quanto alle modalità di svolgimento dell'esame di Stato per l'accesso alla professione, il Tavolo concorda sull'introduzione di una **prova informatica di preselezione dei candidati**, da svolgersi almeno due volte l'anno. Tale prova non dovrà essere articolata in quiz, ma in quesiti più ampi, di taglio teorico/pratico, al fine di verificare – superando le censure svolte, in casi analoghi, da parte della Corte costituzionale - l'effettiva idoneità dei candidati a sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'Albo.

d) infine, il Tavolo concorda sull'opportunità di introdurre un **termine massimo di validità del risultato dell'esame in assenza di iscrizione all'Albo**, da quantificare in cinque anni, nonché di fissare un **limite alla possibilità di ripetere l'esame di abilitazione**, ad. es. tre.

2) In merito all'introduzione dell'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza e assistenza forense per tutti gli iscritti all'Albo, il Tavolo, concordando in linea generale sull'obbligo di iscrizione, suggerisce alla Cassa di approfondire la concreta disciplina di tale obbligo, con riferimento, in particolare, alle conseguenze sulla sostenibilità della stessa, all'ammontare del contributo e alla sua natura, alla previsione di eccezioni, ecc…

3) In merito al requisito dell'esercizio continuativo della professione per la conservazione dell'iscrizione all'Albo (Art. 20 ddl AC 3900), il Tavolo concorda sull'opportunità di mantenere tale riferimento, quale presunzione legale assoluta del permanere dei requisiti minimi di idoneità e competenza professionale, affidando ai regolamenti previsti dalla legge la concreta determinazione di contenuti, modalità e procedure per l'accertamento di tali requisiti, da effettuarsi sulla base di criteri compositi, che tengano conto dell'attività effettivamente svolta, disciplinando altresì il regime delle deroghe ed eccezioni, legate, a mero titolo esemplificativo, all'età, sesso, stato di gravidanza, peculiarità territoriali, salute, ecc…

4) Con riferimento all'abrogazione delle **tariffe**, il Tavolo ribadisce anzitutto i contenuti delle mozioni approvate a tale proposito dal Congresso straordinario di Milano (23-24 marzo 2012) e dunque, oltre al ripristino delle tariffe professionali con fissazione di minimi inderogabili, la necessità di introdurre, in via legislativa, la previsione della nullità di qualsiasi pattuizione tra avvocato e cliente che preveda un compenso minimo "manifestamente" non adeguato all'opera prestata. In aggiunta, il Tavolo concorda sull'opportunità di reintrodurre il divieto del patto di quota lite e

l'attribuzione legislativa all'Avvocato – quale riserva di attività - della consulenza stragiudiziale, ferma l'attribuzione di tale attività anche ad altri soggetti così come già prevista dal testo approvato dal Senato.

5) In merito alle **specializzazioni** (Art. 8 ddl AC 3900), il Tavolo ribadisce anzitutto che la previsione della specializzazione dell'Avvocato rappresenta uno dei capisaldi della riforma e che la specializzazione debba essere rigorosa e contribuire a migliorare le competenze e la qualità della professione. Quanto ai criteri di attribuzione della specializzazione, il Tavolo concorda anzitutto sulla necessità di fare ricorso a criteri che non penalizzino i giovani avvocati e dunque in particolare, di escludere, a regime, criteri basati sulla mera anzianità di iscrizione all'Albo. Inoltre, si concorda sulla necessità di valorizzare - in sede di determinazione dei requisiti per l'attribuzione e il mantenimento del titolo del titolo di specialista - l'esperienza effettivamente maturata, come pure le conoscenze acquisite, o la frequenza dei corsi previsti dalla legge. Si ritiene altresì opportuno una norma che regoli il regime transitorio per l' acquisizione del titolo di specialista ad opera di professionisti che abbiano maturato lunga esperienza professionale, maturando titoli di merito.
Quanto ai titoli specifici di specializzazione, il Tavolo ribadisce la necessità di individuare tali titoli tenuto conto non solo della diversità dei riti processuali, ma anche delle specificità formative imposte dall'autonomia delle singole materie del diritto e dall'evoluzione dell'ordinamento giuridico nazionale, internazionale ed europeo.

6) Con riferimento alle **società tra professionisti**, il Tavolo ribadisce il contenuto della mozione approvata a tale proposito dal Congresso straordinario di Milano (23-24 marzo 2012) e dunque la ferma contrarietà all'introduzione del socio di solo capitale, dovendosi in ogni modo garantire per la professione di avvocato l'assoluta autonomia ed indipendenza dello stesso, oltre al pieno rispetto del segreto professionale e del dovere di riservatezza.

7) In merito all'**esercizio della funzione disciplinare**, il Tavolo concorda sull'opportunità di una disciplina normativa che assicuri la terzietà e l'autorevolezza dell'organo giudicante e dei suoi componenti, mantenendo fermo il principio della "giurisdizione domestica", vale a dire la presenza esclusiva di Avvocati nella composizione degli organi deputati all'esercizio della funzione disciplinare.